



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO RICCI
Scuola dell'Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di I grado
Via Cina, 4 – 00144 Roma
Distretto 20°- Ambito Territoriale Lazio 6
Scuola Polo per la Formazione Ambito 6
Tel. 06/5298735
peo@rmic8by00l@istruzione.it - pec@rmic8by00l@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico RMIC8BY00L Sito: www.icmatteoricci.edu.it
Codice fiscale 97389090586 Codice PAistsc_rmic8by00l Codice Univoco Ufficio UF9SCR

Ai genitori degli studenti
Ai docenti
Ai docenti coordinatori di classe
e dei team
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito web

Circ. 73

Oggetto: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. Decreto Caivano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto “Decreto Caivano”;

COMUNICA

che la Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994 – T.U.) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

L'art. 12 della citata Legge prevede testualmente:

“....Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelle che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.”.

Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall'art. 114 del T.U. sono le seguenti:

- **mancata iscrizione:** situazione del minore, **che pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto** presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;
- **elusione dell'obbligo scolastico:** situazione del minore che **risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi**, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

Inoltre sempre lo stesso decreto ha introdotto una nuova fattispecie di reato, disciplinata dal nuovo **art. 570-ter del codice penale che punisce chiunque ometta di vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico**, il tutto al fine di rafforzare gli strumenti di contrasto alla dispersione scolastica, aumentando la responsabilità a carico dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, prevedendo sanzioni penali per il mancato obblighi di legge.

Mancata iscrizione:

La legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge, nelle more dell'attivazione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST).

La segreteria didattica della scuola cura la trasmissione, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

Il Sindaco, ricevuti i dati e identificati i minori che pur soggetti all'obbligo scolastico non risultano regolarmente iscritti e da seguito all'ammonizione del responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario) se il responsabile dell'adempimento dell'obbligo ammonito:

- non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;
- o non conduca il minore a scuola entro una settimana dall'ammonizione.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 1 c.p. la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito **con la reclusione fino a due anni**.

Elusione dell'obbligo scolastico:

I docenti e la segreteria didattica verificano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo scolastico, individuando quelli:

- che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi,
- coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi,

predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell'istruttoria dei docenti e della segreteria didattica, avvisa entro ulteriori sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. **In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.**

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), come riportato precedentemente.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 2 c.p. il responsabile dell'obbligo di istruzione già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, è punito **con la reclusione fino ad un anno.**

Oltre a quanto sopra riportato, è d'obbligo richiamare le seguenti norme:

- **DECRETO LEGGE 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023**, con cui è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale *“Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo”*.

Alla luce di quanto detto, SI INVITANO I GENITORI A CONTROLLARE LE ASSENZE DEI PROPRI FIGLI E A GIUSTIFICARLE TEMPESTIVAMENTE ricordando che la scuola rappresenta per gli alunni e le alunne una opportunità di crescita personale e culturale che non può essere compromessa o limitata.

Compiti dei coordinatori di classe e dei team

I docenti coordinatori di classe, all'interno dei consigli o dei team classe, avranno cura di vigilare sulla tipologia di assenze, monitorando quelle “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi **e inoltre immediatamente**, laddove necessario, all'attenzione della segreteria didattica i casi di alunni sprovvisti di regolare giustificazione, per dare avvio agli adempimenti di legge. In ogni caso è auspicabile un contatto preventivo con la famiglia da parte del docente coordinatore di classe o di team.

Adempimenti della Segreteria Didattica

Per supportare l'adempimento delle finalità poste in capo ai Comuni, l'Ufficio della Didattica dovrà provvedere al **caricamento dei dati degli studenti frequentanti le Istituzioni scolastiche di riferimento all'interno dell'ANS** nel rispetto dei tempi previsti dalla nota prot. n. 5534 del 12 settembre 2025.

Alla luce di quanto riportato, **non sarà dunque necessario** per i Dirigenti Scolastici procedere alla trasmissione di tali dati ai sindaci dei Comuni di appartenenza delle scuole, come previsto dall'art. 12, comma 2, Legge 13 novembre 2023, n.159, in quanto essi potranno effettuare autonomamente le verifiche di loro interesse utilizzando i servizi web e il Portale.

Al fine di garantire che le informazioni esposte in ANIST siano sempre aggiornate, è fondamentale il **contributo** delle **Istituzioni scolastiche** nella corretta alimentazione e gestione dei dati presenti in ANS. Pertanto, si invita l'ufficio didattica ad **aggiornare costantemente i dati** relativi al percorso formativo dei propri studenti in ANS, accedendo al portale SIDI.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Roma 23/10/2025

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Laura De Paolis
(firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3 D.Lgs. 39/1993)